

Rassegna Stampa

di Lunedì 10 febbraio 2025



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Italia Oggi Sette	10/02/2025	<i>Il Salva casa taglia la burocrazia: oneri ridotti e modifiche piu' facili (D.Ferrara)</i>	3
Rubrica Information and communication technology (ICT)				
1	Italia Oggi Sette	10/02/2025	<i>Servizi digitali, la Pa accelera (S.Saturno)</i>	5
Rubrica Politica				
23	L'Economia (Corriere della Sera)	10/02/2025	<i>NUOVO NUCLEARE IL DADO E' TRATTO? (M.Sideri)</i>	7
Rubrica Altre professioni				
12	Il Sole 24 Ore	10/02/2025	<i>"Cessioni di studi e Stp con prelievo al 26%" (V.Uv.)</i>	9



Il Salva casa taglia la burocrazia: oneri ridotti e modifiche più facili

Ferrara a pag. 3

Le linee guida del Mit: scatta il silenzio-assenso sulle domande edilizie entro 45 giorni

Il Salva casa taglia la burocrazia

Procedure uniche, oneri ridotti e trasformazioni più facili

Pagina a cura

DI DARIO FERRARA

Silenzio-assenso sulle domande edilizie entro quarantacinque giorni. Nessun onere urbanistico per il cambio destinazione d'uso. Per lo stato legittimo dell'immobile scatta il legittimo affidamento del cittadino sui titoli pregressi. Più trasformazioni in un colpo solo con il procedimento "a finalità multipla". Sanzioni ridotte quando non c'è aumento di valore del cespite. Sono gli sportelli unici dei Comuni a confrontarsi con Sovrintendenze e Regioni: possibile sanare difformità anche su immobili vincolati. Semplificati il recupero di sottotetti e il cambio di destinazione. Sanabili anche le irregolarità di circa mezzo secolo fa. Sono le linee guida adottate dal ministero delle Infrastrutture sul decreto legge Salva casa, il decreto legge 29/5/2024, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 24/7/2024, n. 105, e presentate al tavolo sulle politiche abitative cui partecipano istituzioni, parti sociali, ordini e colleghi professionali.

La presunzione di regolarità sui titoli pregressi. Via alla semplificazione per lo stato legittimo dell'immobile, che serve per presentare la pratica edilizia al Comune: non è necessario ricostruire la storia dalla costruzione fino a oggi perché la verifica dei titoli edilizi pregressi da parte dell'amministrazione si presume svolta, se nella modulistica relativa all'ultimo intervento realizzato l'interessato ha indicato gli estremi dei permessi precedenti; opera dunque il principio del legittimo affidamento del cittadino nell'operato della pubblica amministrazione che nelle passate verifiche non ha rilevato motivi per escludere il conseguimento dei titoli.

Resta ferma la possibilità

per l'ente locale di attivare gli opportuni strumenti di tutela giuridica nei confronti di comportamenti elusivi delle norme edilizie fondate sulla presentazione di una documentazione incompleta o non corrispondente allo stato di fatto, quando sussistono i presupposti per l'annullamento in autotutela dei titoli.

Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo le difformità oggetto di fiscalizzazione o che rientrano nella disciplina sulle tolleranze costruttive possono essere considerate pienamente sanate attraverso la semplice esibizione del pagamento della sanzione o della dichiarazione del tecnico asseveratore; si tratta, tuttavia, di attestazioni che non costituiscono titoli abilitativi e dunque non possono essere utilizzate per dimostrare, a monte, la legittimità dei titoli pregressi.

La regola del silenzio-assenso. Arriva il procedimento "a finalità multipla" per tutti gli obiettivi di trasformazione edilizia previsti dal decreto Salva casa: ad esempio la sanatoria di una difformità del passato e il cambio d'uso dell'immobile condizionato alla definizione agevolata. E basta presentare una sola istanza di sanatoria allo sportello unico edilizia del Comune: è l'ente locale che provvede a inoltrare la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria alle amministrazioni preposte, Sovrintendenze in primis, anche se la difformità ha determinato aumenti di volumi e superfici; ogni fase del procedimento è scandita da tempi certi individuati dalla legge e dalla regola del silenzio-assenso.

Cambio di destinazione d'uso senza duplicazioni. Non è dovuto il contributo per gli oneri di urbanizzazione primaria nel caso di mutamento di destinazione dell'immobile: si risolverebbe in una

duplicazione di costi a carico del richiedente quando il contesto risulta già dotato, ad esempio, di strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, illuminazione e fognature.

L'esonero vale anche in presenza di disposizioni comunali contrarie. Il cambio di destinazione d'uso cosiddetto "verticale", relativo a una singola unità immobiliare, non implica che si debbano reperire ulteriori aree per servizi d'interesse generale né che sia necessaria una dotazione minima obbligatoria di parcheggi, mentre resta fermo il pagamento degli oneri d'urbanizzazione secondaria.

Risulta d'altronde sempre ammissibile il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile tra le categorie funzionali più affini: residenziale, turistico-ricettiva, produttiva-direzionale e commerciale; grazie ai poteri pianificatori che gli enti locali hanno in materia di destinazioni territoriali e dei singoli edifici, i Comuni hanno facoltà di fissare con gli strumenti urbanistici specifiche condizioni, che possono risolversi nell'imposizione divieti, ma devono seguire criteri oggettivi e non discriminatori, tali quindi da non imporre limitazioni o restrizioni arbitrarie.

Il recupero dei sottotetti legato alla legge regionale. C'è poi la questione del recupero dei sottotetti a fini abitativi: le semplificazioni introdotte operano nelle Regioni che sono già intervenute (o interverranno) con proprie disposizioni per normare gli interventi, anche se la disciplina locale prevede una regolamentazione parziale.

Si tratta, in sintesi, di una deroga che consente il recupero del sottotetto anche quando non è possibile rispettare le distanze minime tra gli edifici e dai confini, come accade ad esempio in contesti già del tutto urbanizzati: bisogna tut-

tavia mantenere inalterata la distanza preesistente e non si può modificare la forma o la superficie del sottotetto né sopraelevare, a meno che non lo consenta la legge regionale. E un'eventuale dichiarazione d'incostituzionalità parziale della legge regionale non basterebbe a rendere di per sé insoddisfatto il rinvio legislativo alla disciplina regionale di settore, se la legge regionale che ne risulta sarà comunque in grado d'individuare i presupposti essenziali per gli interventi di recupero.

Le tolleranze costruttive sugli immobili vincolati. Valgono anche sugli immobili protetti per motivi storici o artistici le tolleranze edilizie calcolate sulle nuove soglie, dal 2 al 6 per cento, a seconda della superficie dei locali, il tutto per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024: gli scostamenti sopra i limiti calcolati in funzione della superficie utile dei locali non costituiscono violazione edilizia né, in caso d'immobile sottoposto a vincolo, necessitano di autorizzazione paesaggistica; per superficie utile s'intende quella misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, così come definita dal regolamento edilizio tipo.

Ma se la difformità riguarda due parametri diversi, ad esempio superficie coperta e altezza, e soltanto uno dei due risulta entro la soglia, per l'altro bisogna aprire un procedimento edilizio in sanatoria mentre per il primo si può dichiarare la tolleranza entro la percentuale.

La sanzione senza incremento del valore dell'immobile. Se il Comune ritiene che l'intervento edilizio non abbia determinato un aumento del valore venale dell'immobile, può essere applicata direttamente una sanzione pari alle soglie minime edittali, senza coinvolgere l'Agenzia



delle entrate. Negli altri casi, invece, le sanzioni saranno versate in due fasi: una prima tranche al momento della presentazione della Scia in sanatoria e il conguaglio all'esito della quantificazione dell'incremento del valore venale da parte dell'amministrazione finanziaria.

Trattamento di favore per le vecchie irregolarità. Si possono sanare con una semplice Scia le varianti in corso d'opera realizzate circa cinquant'anni orsono, come

balconi in più e finestre spostate: è sufficiente che gli interventi da regolarizzare siano stati eseguiti nell'ambito di lavori riconducibili a un titolo rilasciato prima del 30 gennaio 1977, anche se le opere sono state materialmente realizzate in data successiva; quanto ai controlli, diversamente da quanto accade nelle ordinarie pratiche di sanatoria, i Comuni non devono compiere alcuna verifica sulla conformità della variante rispetto alla disciplina urbanistica

ed edilizia: il cittadino va incontro a una sanzione compresa tra 1.032 e i 10.328 euro, "un trattamento sanzionatorio di maggior favore già previsto per l'accertamento di conformità".

La Scia in sanatoria e i pagamenti previsti. L'efficienza della Scia in sanatoria per la regolarizzazione delle parziali difformità e delle variazioni essenziali è subordinata al pagamento di un importo pari al doppio dell'aumento del valore venale

dell'immobile valutato dall'Agenzia delle entrate: la somma risulta comunque compresa tra i 1.032 e i 10.328 euro se l'intervento risponde alla doppia conformità "attenuata" e tra i 516 e i 5.164 euro se il manufatto risponde invece alla doppia conformità "tradizionale". E ai fini del perfezionamento della Scia in sanatoria non è richiesta la sussistenza della doppia conformità, rigida o semplificata, urbanistica o edilizia.

© Riproduzione riservata

Le misure in materia edilizia e urbanistica

- Silenzio-assenso sulle domande edilizie entro 45 giorni
- No al contributo per gli oneri di urbanizzazione primaria nel mutamento di destinazione dell'immobile
- Per lo stato legittimo la verifica dei titoli pregressi si presume svolta se ne sono stati indicati gli estremi nella modulistica dell'ultimo intervento
- Più trasformazioni edilizie con un solo iter grazie al procedimento a finalità multipla
- Unica istanza di sanatoria al Comune, che provvede a inoltrare la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria alle altre amministrazioni
- Recupero dei sottotetti a fini abitativi in deroga alle distanze minime tra edifici e dai confini, nelle Regioni che lo consentono
- Valgono anche per gli immobili vincolati le tolleranze calcolate sulle nuove soglie: dal 2 al 6 per cento a seconda della superficie
- Se l'intervento non incrementa il valore dell'immobile il Comune applica la sanzione minima senza coinvolgere l'Agenzia delle entrate
- Sanabili con una semplice Scia le varianti in corso d'opera realizzate in base a un titolo rilasciato prima del 30 gennaio 1977





apag. 18

I dati dell'Osservatorio Polimi: risorse Pnrr ben spese, ma l'Italia resta 19ma su 27 paesi Ue

Servizi digitali, la Pa accelera

Centrati 69 obiettivi su 172. Sud e piccoli comuni indietro

Pagina a cura

DI SILVANA SATURNO

I talia fra i migliori nell'attuazione del Pnrr in tema di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Il Belpaese sta ben utilizzando le risorse ottenute con il Next generation Eu (fra le più elevate in Europa: 48 miliardi di euro) e ha già raggiunto 69 traguardi (milestone e target) su 172 previsti; tuttavia resta ancora indietro se paragonato agli altri paesi europei: 19esimo su 27 paesi dell'Ue.

In tema di maturità digitale, peraltro, non tutti i Comuni italiani viaggiano alla stessa velocità: tutti dispongono attualmente di software per i processi chiave di back-office, ma sono ancora immaturi nella gestione e valorizzazione dei dati e nella governance della trasformazione digitale. Restano inoltre forti differenze a livello geografico e dimensionale: i Comuni del Sud e delle Isole sono meno maturi digitalmente di quelli del Centro e del Nord e quelli con meno di 2.500 abitanti sono meno maturi di quelli con oltre 15 mila abitanti. Sono alcuni degli elementi emersi dalla ricerca "Italia digitale: dalla semina al raccolto", presentata il 28 gennaio scorso dall'Osservatorio Agenda digitale del Politecnico di Milano (uno dei circa 50 osservatori digital innovation della School of management Poli-

Mi) in cui si fa il punto dello stato di avanzamento dell'innovazione digitale del paese in relazione alle risorse stanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La gestione delle risorse Pnrr. Il Pnrr italiano, come accennato, dedica al digitale ben 48 miliardi di euro. Da sola l'Italia ha previsto di spendere il 30% di tutte le risorse europee per la trasformazione digitale (18 paesi Ue hanno previsto 3 miliardi di euro; la Germania 15,5 e la Francia 8,7; solo la Spagna ha elevato le risorse avvicinandosi a 42 miliardi di euro).

I fondi, a guardare i numeri, finora sono stati ben impiegati: con 69 milestone e target già realizzati su 172 al 15 novembre 2024, l'Italia è tra i paesi più avanti in Europa nella realizzazione della trasformazione digitale prevista nel Pnrr. È stato completato il 40% delle milestone e dei target concordati con la Commissione europea. Solo Francia (67%) e Danimarca (47%) hanno fatto meglio, ma su meno obiettivi: 55 per la Francia e 19 per la Danimarca.

Nell'attuazione della trasformazione digitale, la pubblica amministrazione riveste un ruolo di primo piano: almeno il 60% delle risorse (il 33% di quelle della missione 1) sono destinate a Pa centrali, locali o imprese pubbliche; tutte sono gestite e rendicontate da Pa e, mediamente, il 45% delle risorse dei vari

Pnrr europei per la trasformazione digitale è dedicato a iniziative di eGovernment.

Il Government as a platform avanza. Migliorano l'attivazione e il funzionamento di diverse banche dati condivise in Italia. Ecco alcuni dei numeri presentati con la ricerca:

- L'**Anpr**, Anagrafe nazionale popolazione residente, si è affermata come soluzione consolidata, con tutti i Comuni italiani aderenti e la possibilità per i cittadini di scaricare autonomamente 15 certificati anagrafici e 2 elettorali;

- Il **Fascicolo sanitario elettronico** (Fse) è attivo in tutte le regioni, anche se non ancora completamente operativo e interoperabile: a oggi 21 milioni di italiani hanno almeno un documento pubblicato nel loro Fse, ma solo il 40% degli assistiti ha espresso consenso alla consultazione dei documenti da medici ed operatori del Ssn;

- **pagopa** ha oltre 16.000 Pa aderenti e ha superato in anticipo il target Pnrr (14.100 entro fine giugno 2026), con 400 prestatori di servizi di pagamento per 420 milioni di pagamenti digitali realizzati, transando oltre 300 miliardi di euro;

- L'**App IO** è stata scaricata da oltre 42 milioni di italiani e 15 mila Pa offrono più di 335 mila servizi, prevalentemente di notifica e gestione pagamenti;

- **Spid** è nelle mani di 39 milioni di italiani e usato oltre

un miliardo di volte l'anno. Le **Cie** sono oltre 49 milioni e 6 milioni di italiani hanno usato CieID. Gli obiettivi Pnrr sull'identità digitale sono già stati raggiunti e il governo ha rilasciato una prima versione dell'IT Wallet.

- il portale **dati.gov.it** che importa automaticamente i dataset in formato aperto esposti dalle Pa aderenti (oltre 1.300) si è affermato come eccellenza a livello europeo, con 63.000 open data.

Malgrado i numeri sull'avanzamento del digitale, l'Italia, evidenziano gli esperti del Politecnico di Milano, continua ad attestarsi nella parte bassa del ranking dei paesi più digitalizzati: negli ultimi indicatori della Digital Decade 2030, il quadro strategico che guiderà le azioni della Commissione europea, l'Italia è 19esima su 27 paesi europei e perde tre posizioni rispetto all'anno precedente. Gli indicatori di Digital Decade si basano peraltro su dati raccolti a fine 2023.

«È il momento di preoccuparsi di come capitalizzare gli sforzi messi in campo negli scorsi anni e rendere effettiva la trasformazione digitale della Pa italiana», ha dichiarato **Mariano Corso**, responsabile scientifico dell'Osservatorio Agenda Digitale, «affinché i semi maturino in frutti, l'Italia deve spendere bene le risorse del Pnrr, armonizzandole con i fondi strutturali, sfruttare il potenziale acceleratore dell'in-



telligenza artificiale e investire nello sviluppo delle competenze dei dipendenti pubblici, non solo in ambito digitale". Secondo Corso, inoltre, l'Italia deve soprattutto "rinnovare i processi di lavoro della Pa, favorendo una collaborazione efficace al suo interno e con i fornitori di soluzioni digitali".

"Forse sarebbe opportuno", ha aggiunto **Giuliano Noci**, responsabile scientifico dell'Osservatorio Agenda digitale, "ora che siamo quasi alla metà della decade digitale, rivedere gli indicatori su cui misurare i progressi fatti dai vari paesi sul fronte della trasformazione digitale, in modo che riflettano gli

sforzi profusi e i risultati effettivamente raggiunti".

L'Osservatorio ha anche calcolato un indice di digitalizzazione di regioni e province autonome italiane, da cui emergono il forte divario interno di digitalizzazione tra le regioni del Centro-Nord e quelle del Mezzogiorno, e in generale ampie differenze sugli indicatori, difficili da colmare per l'assenza di adeguate agende digitali regionali: regioni e province autonome hanno spesso documenti eterogenei e marcatamente mancanti di una prospettiva istituzionale "inter-regionale".

L'intelligenza artificiale nella Pa. Sono oltre

1.250 i progetti di intelligenza artificiale in ambito pubblico censiti a livello internazionale dall'Osservatorio nel 2024. Ma degli oltre 130 avviati nel 2024, 41 sono solo semplici annunci a cui non è ancora seguita una vera e propria applicazione e 44 sono in fase di "proof of concept" con l'obiettivo di testarne la fattibilità e dimostrare l'adeguatezza.


Solo 52 sono pienamente operativi, con benefici per dipendenti pubblici, cittadini o imprese.

"Per una piena operatività del modello 'Government as a platform', le Pa devono investire maggiormente in soluzioni di intelligenza artifi-

ciale, che ha il potenziale per modernizzare l'intero settore pubblico, migliorando l'efficienza e l'efficacia e contribuendo alla re-ingegnerizzazione dei processi", ha sottolineato Noci, "l'IA può automatizzare attività ripetitive, migliorare i servizi, efficientare la gestione delle risorse, supportare le decisioni, migliorare la trasparenza, aiutare la gestione dei rischi e potenziare l'inclusione digitale. Ma per produrre risultati concreti servono risorse, competenze e consapevolezza di dove applicarla con successo".

— Riproduzione riservata —

I progetti di IA in ambito pubblico*



*Censimento a livello internazionale

Fonte: Osservatorio Agenda digitale Politecnico di Milano



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



NUOVO NUCLEARE IL DADO È TRATTO?

La direzione sembra chiara, ma restano vari nodi: dal percorso politico (per evitare il referendum) alla scelta della tecnologia su cui puntare

di MASSIMO SIDERI

Il dado atomico per certi versi è tratto: non è un mistero che nel programma del governo Meloni il ritorno all'energia nucleare fosse un punto fermo. Ma vista la delicatezza della materia, in Italia più che altrove, si procede con un approccio apparentemente *soft*.

Ma è proprio così? Una legge delega sull'atomo, preparata dal ministero guidato da Gilberto Pichetto Fratin, in realtà attende solo «il prossimo consiglio dei ministri utile». Sarà un primo passo importante che andrà ad aggiungersi ai molti passetti fatti in questi mesi, dietro le quinte, con l'avvio di cantieri di ricerca importanti. Non c'è dubbio che in questo campo scientifico si respiri un entusiasmo che sul tema non si sentiva da anni. Molti ingegneri nucleari la vivono come una rivincita quasi morale.

Il nodo resta lo stesso: il referendum. Non solo quello del 1987, distante nel tempo, subito dopo il disastro di Chernobyl nell'attuale Ucraina, al tempo parte dell'Urss. Ma anche quello voluto da Silvio Berlusconi. Facile, nel primo caso, dimostrare che si trattasse di un altro mondo, nascosto dietro l'opacità della cortina di ferro sovietica. Ancor più facile dimostrare che si trattasse di una tecnologia vetusta, imperfetta e oggi non più in funzione. Ma appunto la scivolata di Berlusconi, convinto di poter separare il dibattito sulla tecnologia da quello elettorale, consiglia prudenza. La linea *soft*, di-

fatti, cela una precisa strategia: evitare il referendum e tornare al nucleare civile come nuovo paradigma.

Il primo passaggio — non a caso contenuto nella legge delega — sarà quello di istituire un'Authority per il nucleare. Un passo fondamentale, perché a studiare le leggi italiane il nucleare in Italia non è strettamente vietato. È solo praticamente impossibile. Per questo motivo la definizione di una autorità specifica va visto come il primo pezzetto lego di un lungo ma strategico processo normativo.

Resta il fatto che per giustificare anche politicamente il superamento a destra del referendum bisognerà farlo dimostrando che quell'«era atomica» annunciata *urbi et orbi* nel Dopoguerra da Enrico Fermi (sul sito dell'Infn, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, si può ancora vedere la registrazione originale) si trova in una stagione nuova. Ecco dunque il richiamo esplicito alle nuove tecnologie degli «Small Modular Reactor», piccoli reattori modulari su cui punta anche Google, che però sono ancora in fase di sperimentazione. O al nucleare di «nuova generazione», anch'esso in un guado.

Un punto debole di questi richiami è che spesso uniscono tecnologie mature, come quella della fissione, con tecnologie ancora al di là dal superare le fasi di test e di scalabilità come la fusione nucleare, il vero Sacro Graal del nucleare: energia pulita e senza residui radioattivi da smaltire.

Lo scenario

Il quadro normativo è cambiato a livello internazionale, questo è vero. La tassonomia europea qualifica il nucle-

are da fissione come «green», che non vuole dire che ha risolto il tema dello smaltimento dei rifiuti, ma che in effetti il nemico pubblico numero uno, la CO₂, non viene prodotto nel processo. Anche il quadro industriale è cambiato: la corsa delle Big tech al nucleare, non solo Google ma anche Microsoft e Amazon, dimostra che la nuova industria dell'AI, nonostante la frenata DeepSeek, richiederà molta energia. E il costo della stessa sarà uno degli elementi competitivi. Ma allo stesso tempo, in parallelo, le tecnologie per le energie rinnovabili stanno facendo salti quantici, abbattendo i costi. Non è chiaro quale sarà il quadro tecnologico tra 10 o 15 anni. E va considerato che entrare nel nucleare per un Paese uscito ormai quasi da 40 anni è un processo lungo e faticoso. Calcoliamo più di un decennio.

Nel frattempo è da segnalare — a proposito di Fermi — che abbiamo perso il «primato scientifico». Donald Trump durante il discorso di insediamento alla Casa Bianca, parlando dei grandi successi americani, ha citato la conquista della Luna e la «rottura dell'atomo». Un riferimento (scientificamente sbagliato) al progetto Manhattan che ne rappresentò l'ingegnerizzazione e il trasferimento tecnologico. La Nuova Zelanda dove era nato Rutherford, lo scienziato che aveva dimostrato la teorica divisibilità dell'atomo, ha protestato ufficialmente. Ma a rompere l'atomo di uranio fu Fermi. Protestare o non protestare?

Questo è il dilemma.

msideri@corriere.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il quadro industriale e di norme è cambiato rispetto al 1987, ma non è semplice dimostrare ai cittadini che il settore è in un'era nuova



Strategie

Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

www.ecostampa.it
L'ECO DELLA STAMPA
L'Economia del Corriere della Sera
23
17 febbraio 2025

IL DIRETTITO

NUOVO NUCLEARE IL DADO È TRATTO?

QuiRifiutiPro

L'ISCRIZIONE AL RENTRI È ONLINE!
Gestisci formulari e registri senza stress!

VENI NEI PUNTI VENDITA SUFFETTI. PENSIAMO A TUTTO NOI!

159329



Per il Consiglio nazionale l'incasso da queste vendite va classificato tra i redditi diversi

LA PROPOSTA DEL CNDCEC

«Cessioni di studi e Stp con prelievo al 26%»

I commercialisti puntano a chiarire che le entrate che derivano da cessioni di partecipazioni in studi associati, società semplici o tra professionisti devono essere classificate come «redditi diversi» e come tali scontare l'aliquota sostitutiva del 26%, evitando di entrare a far parte del reddito di lavoro autonomo imponibile.

C'è anche questo suggerimento tra le proposte di modifica ai decreti attuativi della riforma fiscale messe a punto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e consegnate al vice ministro dell'Economia, Maurizio Leo e al direttore delle Entrate, Vincenzo Carbone. Tra i tanti spunti su Statuto del contribuente, calendario fiscale da rivedere e modifiche al concordato preventivo biennale, il Cndcec aggiunge anche un intervento puntuale sul tema delle aggregazioni professionali, che il decreto Irpef Ires ha reso neutrali dal punto di vista fiscale per favorire la nascita di studi e società più grandi e multidisciplinari. L'intervento punta ad aggiungere al comma 2 dell'articolo 54 del Tuir sul reddito di lavoro autonomo un ulteriore comma in cui si chiarisce che i proventi da cessione di quote in studi associati o Stp devono essere classificati come «redditi diversi» con «l'esclusione di tali plusvalenze e minusvalenze dal concorso alla determinazione del reddito di lavoro». Su queste proposte si aprirà ora un confronto in sede di revisione dei decreti attuativi della riforma fiscale.

—V.Uv.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329